



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS ITB013044 "CAPO CACCIA" Regolamento

DATA: dicembre 2018



AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE

SOMMARIO

SOMMARIO.....	I
PARTE PRIMA – FINALITÀ.....	1
ARTICOLO 1 - FINALITÀ	1
PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE.....	1
ARTICOLO 2 – ACCESSO	1
ARTICOLO 3 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI A MOTORE	1
ARTICOLO 4 – ACCENSIONE DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI	1
ARTICOLO 5 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE.....	2
ARTICOLO 6 – CAMPEGGIO E ATTENDAMENTO.....	3
PARTE TERZA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO.....	3
ARTICOLO 7 – TUTELA DELLA FAUNA	3
ARTICOLO 8 – TUTELA DELLA FLORA.....	4
ARTICOLO 9 – TUTELA DEGLI HABITAT	5
PARTE QUARTA - TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	5
ARTICOLO 10 – TUTELA DEL SUOLO.....	5
ARTICOLO 11 – OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE.....	5
ARTICOLO 12 – REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE	6
ARTICOLO 13 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	6
ARTICOLO 14 – INTERVENTI E OPERE DI CARATTERE VIARIO.....	7
PARTE SESTA - INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE.....	7
ARTICOLO 15 – SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI.....	7
PARTE SETTIMA – ATTIVITA’ ECONOMICHE.....	8
ARTICOLO 16 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE	8
ARTICOLO 17 – GESTIONE FORESTALE	10
PARTE OTTAVA – DISCIPLINA PER LA PARTE A MARE	11
ARTICOLO 18 – ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE E DI PICCOLA PESCA ARTIGIANALE	11
ARTICOLO 19 – NORME PER LA NAVIGAZIONE, L’ORMEGGIO E L’ACCESSO	11
PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA	12

ARTICOLO 20 - PIANI, INTERVENTI E PROGETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	12
ARTICOLO 21 – REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA	13
ARTICOLO 22 - INTERVENTI CONSENTITI.....	13
ARTICOLO 23 – DISCIPLINA TRANSITORIA.....	13
ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE.....	14

PARTE PRIMA – FINALITÀ

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio della ZPS ITB013044 “Capo Caccia”.
2. L’obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione della ZPS;
 - b) l’adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la regolamentazione e l’incentivazione di attività economiche eco-sostenibili.

PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 2 – Accesso

1. L’accesso alla ZPS è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione, dal presente regolamento e dal Regolamento dell’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”.
2. L’Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l’accesso a determinate zone della ZPS per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all’interno della ZPS al di fuori delle strade è sempre ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carrabili o bianche.
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali è subordinato al rilascio di autorizzazione dell’Ente Gestore.

Articolo 4 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All’interno della ZPS non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.

Articolo 5 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno della ZPS deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Nella ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
3. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
4. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Essa promuove in particolare, d'intesa con il Comune di Alghero, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.
5. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno della ZPS, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.
6. Per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di berta maggiore (*Calonectris diomedea*), berta minore (*Puffinus yelkouan*), uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), salvo le necessità di illuminazione di approdi, vige l'obbligo di adottare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione.
7. L'Ente Gestore incentiva l'adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di berta maggiore (*Calonectris diomedea*), berta minore (*Puffinus yelkouan*), uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), gabbiano corso (*Larus audouinii*) secondo le indicazioni tecniche riportate al comma precedente.
8. L'Ente Gestore incentiva l'utilizzazione di dispositivi per l'accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.
9. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini alla ZPS, alla data di approvazione del presente regolamento. Per eventuali ampliamenti ammessi unicamente in aree contermini non devono essere in ogni caso superati i livelli esistenti.

Articolo 6 – Campeggio e attendamento

1. Nel territorio della ZPS caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini.

PARTE TERZA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 7 – Tutela della fauna

1. Nel territorio della ZPS non è consentito:
 - a) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente Gestore;
 - b) prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali, fatta eccezione per le specie cacciabili ai sensi della legge n. 157/1992.
2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
3. Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico.
4. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.
5. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.
6. E' fatto obbligo di segnalare le colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: berta maggiore (*Calonectris diomedea*), berta minore (*Puffinus yelkouan*) e uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), nel periodo 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), 1 gennaio-1 maggio; falco pellegrino (*Falco peregrinus*), 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio.
7. Non è consentito l'avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità, nonché le attività speleologiche, l'accesso per animali da compagnia e il pascolo di bestiame domestico entro un raggio di 100 m dalle pareti rocciose occupate per la nidificazione da berta maggiore (*Calonectris diomedea*),

berta minore (*Puffinus yelkouan*) e uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), nel periodo 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*) 1 gennaio-1 maggio; falco pellegrino (*Falco peregrinus*), 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.

8. Non è consentito effettuare interventi selvicolturali nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, fatta salva la possibilità di deroga da parte dell'Ente Gestore in seguito all'effettuazione di sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle piante o di zone interessate da nidificazione.

Articolo 8 – Tutela della flora

1. Le specie vegetali protette presenti nella ZPS sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
2. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.
3. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio della ZPS specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea della Nurra. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D.Lgs. 386/2003.
5. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio della ZPS, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio della ZPS o sull'intero territorio regionale.
7. Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane. E' consentito utilizzare esclusivamente specie ornamentali appartenenti a famiglie differenti da quelle presenti nel territorio.

Articolo 9 – Tutela degli habitat

1. All'interno della ZPS non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;
 - c) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale, così come cartografate ed individuate nelle carte allegare al Piano di Gestione n. 3a e 3b "Distribuzione degli habitat di interesse comunitario" al codice 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue e dei *Thero-Brachypodietea*";
 - d) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
 - e) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).
2. L'Ente Gestore può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali, fatto salvo per le aree coltivate.
3. Negli habitat 2110 "Dune embrionali mobili" e 2210 "Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*)" non è consentito il rimessaggio natanti e il deposito di materiale di qualsiasi tipo.

PARTE QUARTA - TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 10 – Tutela del suolo

1. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali della ZPS fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.
2. All'interno della ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

Articolo 11 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado della ZPS e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.

2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 12 – Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione della ZPS, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico.

Articolo 13 – Reti ed impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno della ZPS dovranno preferibilmente essere interrato, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie florofaunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2.
2. Gli impianti a rete, sia interrati, sia aerei, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agrosilvopastorale, sia al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.
3. Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete (energia, acqua ecc.);
4. L'installazione di antenne paraboliche, deve avvenire con affaccio sul cortile interno degli edifici e comunque in luoghi poco visibili dagli spazi pubblici e dai coni ottici significativi. I fabbricati plurifamiliari devono avere un'antenna centralizzata.
5. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici. E' ammessa la realizzazione di impianti:
 - a) destinati esclusivamente all'autoconsumo;
 - b) con potenza elettrica nominale fino a 40 kilowatt;

c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti.

Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

6. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio della ZPS. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.
7. Gli impianti a biomassa di media e piccola dimensione (potenza non superiore a 1MW elettrico), integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
 - a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;
 - b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi alla caldaia.

Articolo 14 – Interventi e opere di carattere viario

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della ZPS, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3. Nelle aree della ZPS caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.

PARTE SESTA - INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE

Articolo 15 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario della ZPS ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, siepi, filari alberati, stagni, pozze d'acqua. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.

2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali della ZPS devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate;
 - b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 16 – Attività agricole e zootecniche

1. L'Ente Gestore promuove la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.
2. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
3. L'Ente Gestore incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.
4. È sempre consentito il cambio di destinazione colturale, purché nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, fatta eccezione per le superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE.
5. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
6. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno della ZPS non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.
7. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto

obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
8. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 15 settembre sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, previo parere dell'Ente Gestore.
9. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano

inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).

10. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno della ZPS va effettuata tra luglio e settembre.
11. È vietato irrigare le superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.
12. È vietata la costruzione di nuove serre fisse.
13. Nella ZPS l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
 - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti (uva da tavola e da vino), oliveti, orti e seminativi.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

14. Non è consentito effettuare lavorazioni agricole in aree particolarmente sensibili per le specie animali di cui all'Allegato II del presente Regolamento, nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 31 luglio di ogni anno, fatta salva la possibilità di deroga da parte dell'Ente Gestore in seguito all'effettuazione di sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle zone interessate da nidificazione, riproduzione accertata in corso, siti di ibernazione-estivazione.

Articolo 17 – Gestione forestale

1. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
2. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.
3. L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.
4. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.
5. Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.

PARTE OTTAVA – DISCIPLINA PER LA PARTE A MARE

Articolo 18 – Esercizio delle attività di pesca professionale e di piccola pesca artigianale

1. Non è consentito l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06, così come cartografate ed individuate nelle carte allegare al Piano di Gestione n. 3a e 3b "Distribuzione degli habitat di interesse comunitario" al codice 1120* "Praterie di Posidonia (*Posidonion oceanicae*)".
2. Non è consentito l'esercizio della pesca con tremagli e palamiti entro un raggio di almeno 500 m dai siti riproduttivi di Marangone dal ciuffo per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 1 maggio di ogni anno.
3. Non è consentita la pesca delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE) agli Allegati II, IV, V, tra cui:
 - a) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - b) Patella (*Patella ferruginea*);
 - c) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - d) Corallo Rosso (*Corallium rubrum*);
 - e) Cicala grande (*Scillarides latus*);
 - f) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);

Articolo 19 – Norme per la navigazione, l'ormeggio e l'accesso

1. Per il raggiungimento dei punti di ormeggio e/o ancoraggio, a distanze inferiori a 100 metri dalla linea di costa, è fatto obbligo di mantenere una rotta ortogonale alla linea di costa e una velocità che implichi assetto dislocante ovvero, nel caso di unità a vela e/o a remi, non superiore a 3 nodi.
2. Non è consentito l'ormeggio, l'ancoraggio, la balneazione e la sosta a meno di 100 metri di distanza dalle pareti rocciose occupate per la nidificazione da berta maggiore (*Calonectris diomedea*), berta minore (*Puffinus yelkouan*) e uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), nel periodo 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*) 1 gennaio-1 maggio; falco pellegrino (*Falco peregrinus*), 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.
3. Non è consentito l'ancoraggio sulle praterie a *Posidonia oceanica* e sui fondi duri infralitorali, così come cartografati ed individuati nelle carte allegare al Piano di Gestione n. 3a e 3b "Distribuzione degli habitat di interesse comunitario" rispettivamente ai codici 1120* "Praterie di Posidonia (*Posidonion oceanicae*)" e 1170 "Scogliere".

4. Non è consentito l'utilizzo di cime a terra.

PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 20 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni alla ZPS, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza appropriata (ai sensi della D.G.R. n. 304/2006) i progetti relativi a:
 - a. costruzione di impianti eolici situati in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito, ad esclusione degli impianti con potenza inferiore a 20 kW;
 - b. costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito;
 - c. impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 commi 2-8 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. situati in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito;
 - d. costruzione di infrastrutture viarie in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito;
 - e. concessione relativa a derivazione di acqua sotterranea, da reperire mediante la costruzione di pozzi, concessione relativa a derivazione di acqua superficiale, scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo in un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito;
 - f. costruzione di impianti idroelettrici in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del sito;
 - g. impianti di antenne per telefonia o per altre forme di trasmissione elettromagnetica situati in un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito;
 - h. impianti fotovoltaici a terra situati in un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito;
 - i. piani urbanistici attuativi con destinazione d'uso produttiva e/o residenziale e/o per servizi situati in un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito.
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione della ZPS contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 21 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, l'Ente Gestore del sito, ne autorizza la realizzazione e pone in essere ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Articolo 22 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:
 - a) pratiche di allevamento brado e semi-brado con individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
 - b) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
 - c) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Sardegna.

Articolo 23 – Disciplina transitoria

1. Nelle more della costituzione dell'Ente Gestore, il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività di studio e ricerca scientifica di cui agli artt. 7 comma 8, 8 comma 3 e 19 comma 3, viene effettuato dal Servizio SAVI della Regione Autonoma Sardegna.
2. Nelle more della costituzione dell'Ente Gestore, il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli artt. 3 comma 3, 9 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 6, viene effettuato dal Comune di Alghero.

ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE

Nome comune	Nome scientifico
Cavolo di Sardegna	<i>Brassica insularis</i>
Fiordaliso spinoso	<i>Centaurea horrida</i>
Pungitopo	<i>Ruscus aculeatus</i>
Aglione paucifloro	<i>Allium parviflorum</i>
Orchidea collina	<i>Anacamptis collina</i>
Orchidea cornuta	<i>Anacamptis longicornu</i>
Orchidea farfalla	<i>Anacamptis papilionacea</i>
Orchidea piramidale	<i>Anacamptis pyramidalis</i>
Barba di Giove	<i>Anthyllis barba-jovis</i>
Aro colorato	<i>Arum pictum</i> ssp. <i>pictum</i>
Astragalo di Terracciano	<i>Astragalus terraccianoi</i>
Pratolina spatolata	<i>Bellium bellidioides</i>
Brionia sardo-corsa	<i>Bryonia marmorata</i>
Carice a frutti minimi	<i>Carex microcarpa</i>
Palma nana	<i>Chamaerops humilis</i>
Zafferano minore	<i>Crocus minimus</i>
Cimodocea	<i>Cymodocea nodosa</i>
	<i>Cystoseira amentacea</i> var. <i>stricta</i>
Becco di gru corso	<i>Erodium corsicum</i>
Euforbia arborea	<i>Euphorbia dendroides</i>
Euforbia biumbellata	<i>Euphorbia pithyusa</i> ssp. <i>cupanii</i>
Ferula di Arrigoni	<i>Ferula arrigonii</i>
Bambagia tirrenica	<i>Filago tyrrhenica</i>
Caglio di Schmid	<i>Galium schmidii</i>
Ginestra corsica	<i>Genista corsica</i>
Ginestra sarda	<i>Genista sardoa</i>
Elicriso	<i>Helichrysum microphyllum</i> ssp. <i>tyrrhenicum</i>
Kundmannia	<i>Kundmannia sicula</i>
Limonio ninfeo	<i>Limonium nymphaeum</i>
	<i>Lithophyllum byssoides</i>
Orchidea latte	<i>Neotinea lactea</i>
	<i>Ophrys apennina</i>
Ofride bombo	<i>Ophrys bombyliflora</i>
Ofride della Corsica	<i>Ophrys corsica</i>
Ofride funerea	<i>Ophrys funerea</i>
Ofride specchio	<i>Ophrys speculum</i>
Latte di gallina sardo-corso	<i>Ornithogalum corsicum</i>
Giglio marino di Sardegna	<i>Pancratium illyricum</i>
Giglio marino	<i>Pancratium maritimum</i>

Nome comune	Nome scientifico
Posidonia	<i>Posidonia oceanica</i>
Zafferanetto di Requien	<i>Romulea requienii</i>
Salicornia patula	<i>Salicornia perennans</i> ssp. <i>perennans</i>
Salicornia a spighe allungate	<i>Salicornia procumbens</i> ssp. <i>procumbens</i>
Serapide lingua	<i>Serapias lingua</i>
Serapide a fiori piccoli	<i>Serapias parviflora</i>
Finocchiella precoce	<i>Seseli praecox</i>
Silene nodulosa	<i>Silene nodulosa</i>
Spirante autunnale	<i>Spiranthes spiralis</i>
Stachide glutinosa	<i>Stachys glutinosa</i>
Ortica verde-scura	<i>Urtica atrovirens</i>
Pervinca sarda	<i>Vinca difformis</i> ssp. <i>sardoa</i>